

Statuto

**Società degli impiegati del commercio
Sezione Ticino
2023**

Incipit

Nata nel 2012 dalla fusione per combinazione fra le società degli impiegati del commercio delle sezioni di Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano e della Federazione ticinese della società degli impiegati del commercio (SIC Ticino), in base alla volontà espressa dai propri membri di unire le loro forze per meglio corrispondere alle esigenze strategiche della Federazione nazionale.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizione, sede, anno amministrativo

1. La Società degli impiegati del commercio Ticino, in seguito SIC Ticino, è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.
2. SIC Ticino è una sezione della Società Svizzera degli impiegati del commercio (in seguito SIC Svizzera) e ne riconosce gli Statuti.
3. SIC Ticino è apartitica e aconfessionale.
4. SIC Ticino ha la propria sede a Bellinzona.
5. L'anno sociale, amministrativo e contabile decorre dal 10 gennaio al 31 dicembre.

II. SCOPI E OBIETTIVI

Art. 2

1. Scopo di SIC Ticino è rappresentare SIC Svizzera con attività e azioni mirate, volte a tutelare e a favorire gli interessi generali, economici, sociali e giuridici:
 - a) degli impiegati in tutte le professioni amministrative, tecnico-commerciali o analoghe e nei servizi interni ed esterni del settore della vendita.
 - b) delle persone in formazione nelle professioni di cui al punto precedente.
2. SIC Ticino può partecipare ad altre associazioni o società, inoltre può acquistare beni immobili (compresa la proprietà per piani o in comproprietà), trasformare, vendere, affittare o costruire degli immobili secondo le rispettive norme di legge.
3. Nei propri settori di competenza e nel perseguimento dei propri obiettivi, SIC Ticino è attiva nei seguenti ambiti:
 - a) Formazione professionale di base
 - b) Formazione continua e sviluppo professionale
 - c) Politica sociale e sindacale

III. SOCI

Art. 3

1. Sono ammessi come Soci, con diritto di voto alle assemblee, le persone ai sensi dell'art. 2 cpv 1.
2. Essi si impegnano a versare annualmente il contributo di socio, fissato dall'Assemblea dei Soci
3. SIC Ticino comprende le seguenti categorie di Soci:
 - a. Soci attivi: le persone fisiche che a partire dal 1° gennaio entrano nel loro 26esimo anno di età;
 - b. Soci attivi giovani: i giovani con meno di 25 anni e con i medesimi requisiti del paragrafo a.;
 - c. Soci in formazione: apprendisti e studenti che seguono la formazione di base nei Centri professionali commerciali o istituzioni con formazione analoga, compreso i curricoli di maturità e sino all'anno di compimento di questi studi;
 - d. Soci veterani: i Soci attivi in età AVS con un'affiliazione ininterrotta di almeno 30 anni;
 - e. Soci onorari: le persone che hanno operato per lunghi anni a favore dell'Associazione, ottenendo risultati di valore nel campo della formazione o della politica professionale.
4. I Soci che professionalmente svolgono un'attività di datore di lavoro non hanno diritto di voto in questioni generali che possono riguardare il rapporto di lavoro dei dipendenti.
5. Tutti i membri di SIC Ticino sono automaticamente membri di SIC Svizzera.

IV. DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

Art. 4

I Soci secondo l'art. 3 hanno diritto di usufruire dei servizi di SIC Ticino nella misura prevista da questo Statuto e dai regolamenti.

Art. 5 - Ammissione, pagamento della tassa, cambiamenti, dimissione, esclusione, radiazione

1. L'affiliazione dei soci avviene tramite la sottoscrizione e il versamento della quota sociale. Il primo anno la quota è pagata pro rata. L'affiliazione si rinnova tacitamente di anno in anno.
2. L'affiliazione quale membro termina con:

- a) L'inoltro della disdetta in forma scritta indirizzata al Segretariato di SIC Ticino entro la fine dell'anno civile con un preavviso di tre mesi.
 - b) Il decesso.
3. Per ragioni gravi, un socio può essere escluso dall'Associazione in qualsiasi momento. L'Assemblea dei Soci delibera in merito all'esclusione su proposta del Comitato.

V. FINANZIAMENTO E RESPONSABILITÀ

Art. 6

1. SIC Ticino risponde per gli impegni assunti con il proprio patrimonio sociale, escludendo qualsiasi responsabilità o obbligo di versamento suppletivo da parte dei Soci e delle persone facenti parte dei suoi organi statutari.
2. Restano riservate eventuali azioni di responsabilità di SIC Ticino nei confronti di propri Soci o organi per suoi danni.

VI. PROTEZIONE DEI DATI

Art. 7

1. La protezione dei dati di SIC Svizzera e di SIC Ticino è disciplinata dal "Regolamento sulla protezione dei dati della SIC Svizzera", nonché dalle disposizioni in materia di protezione dei dati, che sono parte integrante delle Condizioni generali di vendita della SIC Svizzera.
2. In funzione degli obiettivi delineati, SIC Svizzera e SIC Ticino sono autorizzate a procedere a ulteriori trattamenti dei dati; in tal senso, SIC Svizzera e SIC Ticino sono responsabili del trattamento dei dati e adottano le misure richieste in virtù delle disposizioni giuridiche in materia di protezione dei dati.

VII. ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - Organi dell'associazione

1. SIC Ticino è gestita dai seguenti organi:
 - a) L'Assemblea dei Soci
 - b) Il Comitato direttivo
 - c) La Direzione
 - d) L'Ufficio di revisione.
2. Il Comitato direttivo può costituire Commissioni speciali o gruppi di lavoro

permanenti o temporanei.

A. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9 - L'assemblea dei soci

1. La protezione dei dati L'Assemblea dei Soci è l'organo superiore di SIC Ticino.
2. L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge entro il 30 giugno di ogni anno, su convocazione del Comitato direttivo secondo le disposizioni dell'art. 11.
3. Assemblee straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta sia ritenuto necessario:
 - a. Su richiesta del Comitato direttivo
 - b. Su decisione dell'Assemblea dei Soci
4. L'Assemblea straordinaria viene convocata per iscritto entro 60 giorni dalla richiesta, con il preavviso di un mese allegando l'ordine del giorno.

Art. 10 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è valida e può deliberare con qualsiasi numero di Soci presenti.

Art. 11 - Compiti dell'assemblea

I compiti dell'Assemblea comprendono:

1. Le nomine
 - a. Del Presidente e del Comitato direttivo
 - b. Dell'Ufficio di revisione
 - c. Dei Soci Onorari
2. La discussione e approvazione
 - a. Del rapporto annuale d'attività
 - b. Dei conti consuntivi e preventivi annuali e dà scarico al Comitato
 - c. Delle indennità del Presidente e dei membri del Comitato direttivo
 - d. Delle proposte presentate dai Soci
 - e. Dello Statuto e delle relative modifiche
 - f. Dello scioglimento dell'Associazione
 - g. L'esclusione dei soci
 - h. Di tutte le questioni che non sono di competenza degli altri organi
3. La ratifica di proposte del Comitato direttivo concernenti gli eventuali ricorsi contro

decisioni del Comitato direttivo inoltrati da Soci.

Art. 12 - Modalità di convocazione / proposte

La convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria sono inviate ai soci con almeno 20 giorni di anticipo e pubblicate sul sito Internet.

Art. 13 - Validità delle decisioni

1. Ogni Socio dispone di un voto. Eccettuati i casi elencati di seguito (cpv. 3, 4 e 5 e art. 22), le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei Soci presenti. In caso di parità, il voto del Presidente del giorno è decisivo.
2. Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano. Su richiesta, approvata da accettazione con maggioranza semplice, si procederà a voto segreto.
3. Per le nomine, al primo turno vale la maggioranza assoluta, al secondo scrutinio la maggioranza relativa dei Soci presenti.
4. Per l'approvazione o la modifica dello Statuto è necessaria l'adesione dei due terzi dei Soci presenti.
5. Per decisioni su temi urgenti e non previsti all'ordine del giorno è necessaria l'adesione di due terzi dei Soci presenti.
6. Le decisioni dell'Assemblea vengono verbalizzate.

B. IL COMITATO DIRETTIVO

Art. 14 - Composizione

1. Il Comitato direttivo è composto dal Presidente, da 6 a 8 membri nominanti dall'Assemblea dei soci
2. Il rappresentante presso il Comitato Centrale di SIC Svizzera è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo.
3. Presidente è designato dall'assemblea. Il Comitato direttivo nomina un Vicepresidente e per il resto si organizza al proprio interno.
4. Il Direttore partecipa d'ufficio alle riunioni senza diritto di voto.
5. Il Direttore e i dipendenti di SIC Ticino non possono fare parte del Comitato direttivo.
6. Verso l'esterno, il Comitato direttivo agisce secondo le regole della collegialità.

Art. 15 - Durata del mandato

Il Comitato direttivo rimane in carica 3 anni ed è sempre rieleggibile.

Nel caso di dimissione del Presidente, subentra temporaneamente il Vicepresidente.

L'Assemblea ordinaria seguente nominerà un nuovo Presidente.

Art. 16 - Competenze

1. Il Comitato direttivo è responsabile della conduzione strategica di SIC Ticino e ha il compito di gestire l'associazione e di rappresentarla in conformità agli statuti. In particolare, è competente per:
 - a. La definizione del programma generale e delle linee direttive concernenti l'attività di SIC Ticino;
 - b. La scelta e l'assunzione del Direttore;
 - c. L'attribuzione di incarichi e direttive al Direttore;
 - d. L'emissione dei regolamenti interni e delle norme sul diritto di firma e di rappresentanza;
 - e. L'approvazione di contratti collettivi di lavoro;
 - f. La verifica della corretta gestione delegata alle commissioni secondo la summenzionata Convenzione;
 - g. L'approvazione e la disdetta di accordi istituzionali e mandati di prestazione
 - h. L'adozione di misure secondo l'art. 2
 - i. La supervisione sull'attività, sulle finanze, sui mezzi e sull'inventario;
 - j. La decisione su crediti eccezionali, non approvati a preventivo dall'Assemblea fino ad un importo massimo annuale di CHF 50'000.- ;
 - k. La delega dei diritti di rappresentanza a membri del Comitato direttivo, al Direttore o ad altre persone;
 - l. L'allestimento dei consuntivi, dei preventivi, dei programmi generali d'attività e di ogni altro tema e proposta da sottoporre per approvazione all'Assemblea;
 - m. La partecipazione ad altre associazioni o a società;
 - n. La costituzione di commissioni speciali e gruppi di lavoro permanenti o temporanei;
 - o. Ogni altra decisione utile ai fini degli scopi della SIC Ticino, nella misura in cui non è di competenza esclusiva di un altro organo statutario.
2. SIC Ticino è validamente rappresentata verso terzi dalla firma del Presidente congiuntamente a quella del Direttore, collettivamente a due, oppure dalla firma del Presidente congiuntamente a quella di un altro membro del Comitato direttivo. Altre forme di firma sono ammesse per regolamento o per delega.
3. Ogni membro del Comitato direttivo ha accesso a tutte le informazioni. Restano riservate le disposizioni di legge sulla protezione dei dati personali. I membri del Comitato direttivo sono obbligati al segreto nei confronti di terzi nella misura in cui i dati e i fatti sono riservati e la loro diffusione potrebbe nuocere a SIC Ticino.

Art. 17 - Riunioni e decisioni

1. Il Comitato direttivo stabilisce il programma delle riunioni. Con la convocazione si indicano le trattande principali. Ogni membro del Comitato direttivo ha il diritto di formulare proposte.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Direttore è escluso dal voto. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.
3. Le riunioni seguono l'ordine del giorno prestabilito, approvato in apertura di riunione e sono valide in presenza di almeno la metà dei membri.
4. In casi urgenti sono ammesse consultazioni su proposte concrete e scritte trasmesse per via di corrispondenza elettronica o in conferenza telefonica. In tal caso è richiesta la conferma scritta, anche in forma elettronica, dell'accettazione della proposta da parte di ogni membro del Comitato direttivo.
5. Ogni decisione è messa a verbale e quest'ultimo viene trasmesso a tutti i membri del Comitato direttivo.
6. Le decisioni validamente prese diventano immediatamente esecutive. La revisione o la modifica di una decisione presa durante la riunione precedente è ammessa nella misura in cui non sia ancora stata eseguita e a condizione che i membri presenti alla riunione precedente siano al corrente della proposta di revisione o modifica.
7. Ogni membro del Comitato direttivo è escluso dalle decisioni su questioni che lo coinvolgono per interesse privato proprio, del suo coniuge, del convivente o di un familiare (CC 68).

C. LA DIREZIONE

Art. 18 - Nomina del direttore

La conduzione operativa di SIC Ticino è attribuita a un Direttore, nominato dal Comitato direttivo. Le condizioni di lavoro sono regolate da un contratto individuale di lavoro.

Art. 19 - Competenze del Direttore

1. Il Direttore gestisce l'attività di SIC Ticino secondo i concetti base previsti negli Statuti, i preventivi stabiliti dall'Assemblea dei Soci, le direttive e le mansioni che gli sono attribuite dal Comitato direttivo.
2. Egli è responsabile nei confronti del Comitato direttivo delle decisioni prese a livello di Direzione e di Centro di formazione, conformemente al mansionario che gli è stato attribuito.
3. Il Direttore si occupa della gestione operativa, dell'assunzione del personale,

organizza e dirige le attività della Direzione.

D. L'UFFICIO DI REVISIONE

Art. 20

1. La revisione annuale dei conti è affidata a un Ufficio di revisione indipendente che assume il compito secondo i criteri usuali e i requisiti di legge.
2. Il mandato di revisione viene assegnato di anno in anno dall'Assemblea dei Soci.

VIII. REVISIONE DEGLI STATUTI

Art. 21

1. La revisione del presente Statuto può avvenire in ogni momento per decisione assembleare.
2. Le modifiche sono soggette all'approvazione del Consiglio direttivo di SIC Svizzera

IX. SCIoglimento DI SIC TICINO

Art. 22

1. L'Assemblea dei Soci può decidere lo scioglimento di SIC Ticino. La decisione è presa da due terzi dei Soci presenti.
2. Dopo lo scioglimento, il capitale sociale e l'archivio sezionale sono da consegnare a SIC Svizzera. Nel caso in cui dopo 5 anni non è fondata una nuova organizzazione che persegue la stessa o una finalità simile, il capitale sociale e l'archivio diventano di proprietà di SIC Svizzera.

X. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa esplicito riferimento a quello di SIC Svizzera.
2. Il presente Statuto entra in vigore con il voto dell'Assemblea dei soci.

Bellinzona, 12 giugno 2023